



PROVINCIA DI CHIETI
Mercato del lavoro

PUBBLICAZIONE POSTI DI LAVORO DISPONIBILI PRESSO DATORI DI LAVORO PRIVATI
SOGGETTI AGLI OBBLIGHI DI CUI ALLA LEGGE 68/99 DA COPRIRE MEDIANTE AVVIAMENTO NUMERICO

Sono in pubblicazione dal 16 al 29 agosto 2017 presso i Centri per l'impiego della provincia e sul sito internet istituzionale (www.provincia.chieti.it) i posti di lavoro disponibili presso datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui alla legge 68/99, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 comma 1-bis così come introdotto dal D.Lgs. 151/2015.

Per ogni offerta di lavoro saranno pubblicate le seguenti informazioni:

- numero di riferimento dell'offerta;
- denominazione e settore dell'azienda;
- luogo di lavoro;
- profilo professionale richiesto;
- altre informazioni utili in possesso degli uffici.

Entro e non oltre il sopraindicato periodo di vigenza dell'offerta, gli interessati potranno manifestare la propria disponibilità presso il Centro per l'impiego di appartenenza mediante consegna, negli orari di apertura al pubblico, del modello di adesione predisposto dagli uffici. In caso di delega a terzi, occorrerà allegare copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento.

Sarà possibile esprimere una sola candidatura. Le persone disabili potranno candidarsi esclusivamente per posti riservati a disabili; le altre categorie protette, di cui all'art. 18 legge 68/99, ugualmente, potranno candidarsi esclusivamente per posti riservati a tali categorie.

Nel caso in cui il profilo lavorativo richiesto nell'offerta corrisponda ad una specifica qualifica professionale, il candidato dovrà risultarne in possesso, a pena di esclusione.

Potranno aderire alle offerte di lavoro solo i disabili in possesso della relazione conclusiva redatta in conformità a quanto previsto dal DPCM 13.01.2000, in corso di validità, fatto salvo quanto previsto dalla legge 114/2014, art. 25 comma 6 bis e successiva circolare INPS n° 10 del 23/01/2015.

Sono esclusi dalla partecipazione alla presente procedura i disabili per i quali le competenti commissioni sanitarie abbiano accertato nella relazione conclusiva di cui all'art. 1 comma 4 legge 68/99 e DPCM 13/01/2000 una patologia di tipo psichico, così come prescritto dall'art. 9 comma 4 legge 68/99 e art. 7 comma 5 DPR 333/2000.

Al termine del periodo di pubblicazione sopraindicato, l'Ufficio procederà a redigere, per ogni singola offerta di lavoro, la relativa graduatoria sulla base dei punteggi comunicati dai Centri per l'impiego di competenza, determinati dai seguenti elementi, così come previsti dalla vigente normativa in materia:

- 1) anzianità di iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio;
- 2) reddito individuale del lavoratore;
- 3) carico familiare.

Il lavoratore con punteggio minore precederà in graduatoria il lavoratore con punteggio maggiore; nei casi di parità, i lavoratori sono collocati in graduatoria secondo la maggiore anzianità di iscrizione e, in caso di ulteriore parità, in ordine decrescente di data di nascita.

La graduatoria sarà pubblicata nei modi e nelle forme previste dalla legge e avrà validità limitata alla specifica offerta di lavoro di cui al presente avviso pubblico. In caso di rinuncia all'assunzione da parte del lavoratore precedentemente avviato o in caso di parere negativo espresso dal Comitato tecnico provinciale relativamente alla compatibilità delle mansioni, la graduatoria sarà utilizzata a scorrimento, fino a copertura del posto messo in pubblicazione.

Gli avviamenti saranno effettuati sulla base dell'ordine risultante dalle graduatorie specifiche per ogni singola offerta, tenuto anche conto delle capacità professionali e delle conoscenze necessarie possedute dai lavoratori e richieste dal datore di lavoro nella descrizione del posto di lavoro pubblicato.

Resta inteso che i consequenziali avviamenti potranno essere disposti solo subordinatamente al parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico provinciale, così come previsto dalla legge 68/99.

Le offerte di lavoro pubblicate sono formalizzate dal datore di lavoro obbligato nel prospetto informativo annuale di cui all'art. 9 comma 3 legge 68/99 e/o tramite la compilazione e consegna agli uffici di una scheda di definizione del posto di lavoro.

Si ricorda, infine, che a norma dell'art. 10 comma 6 la direzione provinciale del lavoro, sentiti gli uffici competenti, dispone la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste del collocamento per un periodo di sei mesi del lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti professionali e alle disponibilità dichiarate all'atto dell'iscrizione o reiscrizione nelle predette liste.

Chieti, lì 7 agosto 2017

Per il DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Michele Modesti